

ORDINANZA N. 97 DEL 30 LUGLIO 2009

Oggetto: **Obblighi e divieti per i possessori di cani, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, della pubblica sicurezza e del decoro urbano.**

IL SINDACO

Premesso che sulle aree pubbliche, sulle aree soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico viene di sovente riscontrata la presenza di escrementi animali, che possono causare rischi per la salute pubblica, disagi per la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività, nonché pregiudizio per il decoro urbano;

Considerato che tale grave inconveniente è dovuto all'incuria e al malcostume di taluni proprietari e/o possessori di cani che, durante le passeggiate con i propri animali, trascurano il fondamentale dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi dal suolo;

Preso atto altresì delle frequenti segnalazioni aventi ad oggetto situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone conseguenti alla presenza di cani lasciati liberi e privi di custodia su strade, parchi ed altri luoghi pubblici;

Constatato il numero sempre crescente di animali d'affezione che vivono nelle aree urbanizzate, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico, la tutela della sicurezza personale e la detenzione di detti animali;

Ritenuto, pertanto, dover mettere in atto, nell'interesse di tutti, validi strumenti e provvedimenti di prevenzione nei confronti di potenziali malattie infettive veicolate dagli escrementi animali e che consentano un'adeguata pulizia per il miglior utilizzo da parte della cittadinanza degli spazi pubblici e, in particolare, di parchi, giardini ed altre aree verdi, nonché efficaci misure repressive sui comportamenti in grado di arrecare pregiudizio alla sicurezza dei cittadini;

Visto, peraltro, che sul territorio comunale sono stati previsti e realizzati appositi spazi recintati esclusivamente adibiti alla "sgambatura libera" dei cani accompagnati dai possessori, dove è interdetto il gioco dei bambini.

Visto l'art. 13 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1 della Legge 14 agosto 1991 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Visto l'art. 672 del Codice Penale;

Viste le leggi regionali n. 27 del 07 aprile 2000 e n. 5 del 17 febbraio 2005, recanti "Norme a tutela del Benessere Animale";

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Tuel;

Visti i Regolamenti Comunali d'Igiene, di Polizia Urbana e per la gestione dei rifiuti urbani,

ORDINA

ai proprietari o possessori di cani ed altri animali, ovvero a coloro che sono incaricati della loro momentanea custodia in qualità di detentori di adottare idonei accorgimenti al fine di evitare possibili inconvenienti per l'incolumità, l'igiene delle persone ed il decoro urbano, impedendo che gli animali stessi sporchino il suolo pubblico con le proprie deiezioni e che possano trovarsi a circolare liberi ed incustoditi sulle aree pubbliche.

- A tale scopo alle suddette persone **è fatto assoluto divieto:**

a) di abbandonare escrementi e deiezioni organiche dei propri animali su strade, marciapiedi, spazi monumentali pubblici, parchi e i giardini, arredi urbani, aiuole, spazi prospicienti gli esercizi commerciali, accessi alle sedi pubbliche nonché alle civili abitazioni e, più in generale, su ogni altra superficie adibita al pubblico passaggio.

Chiunque conduca cani ed altri animali nei succitati spazi dovrà preventivamente munirsi di apposita attrezzatura (paletta, pinza o altro mezzo simile adatto allo scopo, nonché di involucri o sacchetti impermeabili) e portarla al seguito affinché, all'occorrenza, possa immediatamente raccogliere gli escrementi eventualmente prodotti dall'animale;

b) di abbandonare cani ed altri animali sul territorio comunale, di lasciarli incustoditi o, comunque, liberi di circolare senza alcun vincolo in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico, specie se affollati;

- Conseguentemente **è fatto obbligo:**

c) qualora le superfici sopra elencate siano state lordate, in quanto utilizzate per soddisfare le esigenze fisiologiche dell'animale, di provvedere immediatamente alla completa pulizia del suolo mediante l'asportazione con i mezzi sopra indicati degli escrementi, che dovranno essere poi riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e possibilmente conferito nei contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

d) di custodire i propri animali all'interno della proprietà privata con ogni debita cautela;

e) di condurre i cani al guinzaglio durante la passeggiata in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico;

f) i cani di grossa taglia e/o di razze da difesa e/o i cani che si mostrino particolarmente aggressivi durante la passeggiata in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico dovranno essere portati al guinzaglio e muniti di apposita museruola.

- Sono **esentati** dagli obblighi di cui ai punti **e)** ed **f)**:

- le persone diversamente abili che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati;

- i cani da pastore e quelli da caccia, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per le battute di caccia;

- i cani appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per attività di servizio.

SANZIONI

Alle violazioni di ciascuna disposizione della presente Ordinanza consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) della somma di Euro 50,00, ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali, approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 28/05/2003.

E' fatta salva l'eventuale applicazione delle diverse sanzioni previste dalle norme di legge statali e regionali in materia.

DISPONE

- La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 67 del 28/08/2000;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso ai competenti uffici del Comune di Coriano, al Presidio Territoriale del Corpo di Polizia Municipale (dove devono esserne disponibili copie, a richiesta), alla locale Stazione dei Carabinieri, all'Azienda USL di Rimini e alla Provincia di Rimini; che venga affisso all'Albo Pretorio per giorni 30 (trenta) a partire dalla data dell'Ordinanza e che la stessa venga altresì resa nota a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi ed ogni altro idoneo mezzo informativo;
- L'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento diviene obbligatoria il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Emilia Romagna, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, potrà essere presentato ricorso al straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/71.

La Polizia Municipale e gli agenti tutti della Forza pubblica sono tenuti a farla rispettare.

Dalla Residenza Municipale, addì 30 luglio 2009.-

IL SINDACO

Maria Luigina Matricardi

Il testo della presente ordinanza è consultabile sul sito www.comune.coriano.rn.it